

Delusi dal pranzo di nozze? Il mancato pagamento è legittimo

Gli sposi non ottemperano al pagamento del pranzo di nozze e la Cassazione conferma il no al decreto ingiuntivo per inesatto adempimento del ristoratore (ordinanza n. 3009/2021).

Pubblicato il 23/02/2021



Siamo in un piccolo Comune siciliano, due giovani innamorati decidono di convogliare a nozze e trovato il posto giusto danno il via ai festeggiamenti con amici e parenti.

Tuttavia gli sposi non ottemperavano al pagamento del pranzo nuziale e il ristoratore si rivolgeva quindi al Giudice di Pace di Caltagirone al fine di ottenere il decreto ingiuntivo con il quale veniva ordinato alla coppia di pagare la somma di 3.500,00 euro a titolo di corrispettivo per il servizio di ristorazione svolto.

La coppia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di non essere stati soddisfatti dal servizio e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento del ristoratore.

Il Giudice di Pace di Caltagirone accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai due sposini revocando quindi il decreto ingiuntivo. Il ristoratore proponeva appello innanzi al Tribunale di Caltagirone avverso la suddetta sentenza, il quale confermava la decisione del giudice di *prime cure*.

Il proprietario dell'agriturismo non demordeva e presentava ricorso innanzi alla corte di Cassazione sostenendo che *"il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, i neo sposini avevano eccepito l'inesatto adempimento e allegato molteplici difformità delle prestazioni eseguite dal medesimo rispetto a quelle dovute mentre il ricorrente non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento"*.

Il ristoratore ricorrente sosteneva di avere, invece, fornito la prova dell'esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli sposi in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da un testimone.

Il ricorrente inoltre lamentava che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle «trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma» così come mancherebbe «il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto».

Occorre infatti premettere che ai sensi dell'[art. 1453 c.c.](#) nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (salvo in ogni caso il risarcimento del danno), spetta quindi al contraente inadempiente dare prova di aver invece esattamente adempiuto alla prestazione.

Tuttavia può darsi che entrambe le parti si rendano inadempienti tale situazione si può configurare sia nel caso in cui le prestazioni reciproche debbano essere adempiute in tempi differenti, sia nel caso in cui debbano essere adempiute contestualmente.

In passato era emersa la tesi secondo cui il giudice, in caso di contrapposte domande di risoluzione del contratto per reciproco inadempimento, dovesse dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso.

Attualmente la giurisprudenza ha mutato orientamento sostenendo al contrario che il giudice debba svolgere una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che

le parti si sono addebitati per stabilire se sussiste l'inadempimento che legittima la risoluzione.

A tal fine occorre tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di casualità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e dell'incidenza delle medesime nella causa del contratto.

All'esito del giudizio l'inadempimento che risulterà prevalente determinerà la risoluzione del contratto ovvero, in caso di equivalenza degli inadempimenti, respingere le contrapposte domande di risoluzione (Cass. civ. 13 settembre 2018, n. 22372; Cass civ. 18 settembre 2015 n. 18320).

Il proprietario dell'agriturismo ahimè non ottenne dal ricorso in Cassazione l'esito sperato. I giudici infatti con l'ordinanza 12 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3009 (testo in calce) confermavano il diritto della coppia a non ottemperare al pagamento.

I giudici sostenevano che nel caso in esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, aveva ritenuto non provato l'esatto adempimento da parte del ristoratore e ha quindi aveva ritenuto giustificato l'inadempimento degli sposini sostenendo che la sentenza impugnata era supportata da motivazione che non era apparente né intrinsecamente contraddittoria.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3009/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI-3 CIVILE

Ordinanza 12 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara - Presidente -

Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12036-2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. RIBOTY 3, presso lo studio dell'avvocato ANGELA GIUSEPPA SAVINA FURNERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO AZZOLINA;

- ricorrente -

contro

C.M., CU.CO.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 500/2018 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

Svolgimento del processo

che:

S.E. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di C.M. e Cu.Co. e avverso la sentenza n. 500/2018, depositata il 26 settembre 2018, del Tribunale di Caltagirone, che ha rigettato l'appello, proposto dall'attuale ricorrente, avverso la sentenza n. 546/2011 del Giudice di pace di Caltagirone, che aveva accolto l'opposizione proposta dal C. e la Cu. ed aveva revocato il D.L. n. 50 del 2010, con il quale era stato ingiunto agli oppositori il pagamento della somma di Euro 3.500,00, in favore dell'opposto, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione espletato da S.E. in occasione del loro matrimonio;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

che:

il primo motivo è così rubricato "Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1460 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5, sotto il profilo della inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4";

con tale mezzo il ricorrente sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, C.M. e Cu.Co. avevano eccettuato l'inesatto adempimento del S. e allegato molteplici difformità delle prestazioni da quest'ultimo eseguite rispetto a quelle dovute mentre il S. non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento;

il ricorrente sostiene di aver, invece, fornito la prova dell'esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte date dagli attuali intimati in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da Ca.Ni. in sede di escussione testimoniale; lamenta che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle "trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del comportamento della controparte e dell'alterazione del sinallagma", così come mancherebbe "il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto"; deduce che il Tribunale non avrebbe "spiegato in alcun modo in che misura le asserite inadempienze contestate al ricorrente avessero influito sul complesso delle obbligazioni assunte nei confronti dei resistenti, tenuto conto che quanto meno su alcune di esse" vi sarebbe la certezza della loro infondatezza, alla luce delle già richiamate risultanze istruttorie, e che, pertanto, sarebbe evidente la violazione delle norme indicate nella rubrica e l'inesistenza, la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata;

il secondo motivo è così rubricato: "Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 5, sotto il profilo dell'inesistenza, contraddittorietà ed apparenza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla omessa valutazione della testimonianza del teste Ca.Ni. in relazione alla prova dell'inadempimento dei resistenti C.M. e Cu.Co. alle obbligazioni assunte) nei confronti del ricorrente in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l'Azienda agrituristica Gigliotto ed in relazione all'inesistenza dell'inadempimento contrattuale del ricorrente in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti di C.M. e Cu.Co. in occasione del ricevimento del 13.09.2008 presso l'azienda agrituristica Gigliotto";

in particolare, con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che dall'istruttoria espletata in primo grado sarebbe emersa la palese fondatezza delle domande da lui proposte già in sede monitoria e la manifesta infondatezza delle domande e delle eccezioni proposte nell'atto di opposizione a d.i. dagli opposenti; lamenta che il Tribunale, con motivazione illogica e carente, abbia attribuito valenza neutra all'interrogatorio formale reso dai coniugi C. - Cu. che avrebbe, invece, a suo avviso, messo in luce la pretestuosità e l'infondatezza delle loro domande ed eccezioni, ed assume che quel medesimo Giudice avrebbe considerato, senza una plausibile ragione e con motivazione insufficiente, inattendibile il teste Ca.Ni., laddove, secondo il S., sarebbero, invece, scarsamente attendibili e credibili proprio i testi degli attuali intimati, N.S. e D.L.C.N., il cui "racconto" sarebbe sicuramente inverosimile;

entrambi i motivi di ricorso proposti sono inammissibili;

va evidenziato che, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma;

tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato (Cass. 30/05/2017, n. 13627; Cass. 26/10/2005, n. 20678; Cass. 1/06/2004, n. 10477); nel caso all'esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l'esatto adempimento da parte del S., motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l'inadempimento degli attuali intimati (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass., ord., 12/10/2018, n. 25584);

inoltre, si osserva che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i mezzi in scrutinio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476; v. anche Cass., ord., 8/11/2019, n. 28887; Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); peraltro, come già evidenziato, la sentenza impugnata è supportata da motivazione che non è apparente né intrinsecamente contraddittoria e consente di seguire il ragionamento logico seguito dal Tribunale;

neppure è stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per sé decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte del Tribunale, evidenziandosi che nella specie non è applicabile *ratione temporis* dell'art. 348-ter c.p.c., u.c. (risalendo la notifica dell'atto di appello al 2011) e che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenica rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133); non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irrualmente, estendano - come nel caso all'esame - il paradigma normativo a questi ultimi profili; le ulteriori doglianze relative a vizi motivazionali non risultano proposte nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato dell'art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella specie *ratione temporis*, per il quale non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza (v. Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257; v. anche Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass., ord., 07/12/2017, n. 29404 e Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598);

conclusivamente il ricorso è inammissibile;

non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimato svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021.